

## Scheda informativa

## Attività professionali con animali domestici: accudimento, allevamento, pensioni e rifugi

Le attività professionali che coinvolgono direttamente gli animali da compagnia (cani e gatti), quali l'allevamento, la pensione o rifugio, il dog-sitting, sono regolamentate dalla Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e dalla relativa ordinanza (OPAn).

Di seguito sono riportati i requisiti in materia di autorizzazione e formazione obbligatori a partire dal 01.01.2017 per chi svolge attività professionali con animali domestici.

### Definizioni

**Pensione o rifugio per animali:**

centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce cani o gatti per periodi di tempo limitati o a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati.

**Servizi di accudimento:**

attività di gestione di cani o gatti presso il domicilio dei proprietari, o durante la passeggiata (dog-sitter), o per il trasporto in auto in assenza dei proprietari.

**Allevamento:**

detenzione di cani o gatti allo scopo di ottenere dei cuccioli destinati alla vendita o alla cessione a terze persone.

**Attività professionale:**

le attività di cui sopra sono definite professionali se vi è l'intenzione di ricavarne un reddito o profitto o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro (OPAn art.2 cpv.3 lett.a).

### Autorizzazione cantonale

#### Per chi è obbligatoria l'autorizzazione?

L'autorizzazione dell'ufficio del veterinario cantonale (UVC) è obbligatoria per le attività professionali con cani e gatti che coinvolgono **più di cinque animali**.

Per le attività di pensione o rifugio si fa riferimento al numero di posti presenti nella struttura. Per le attività di accudimento si considera il numero di cani o gatti in gestione nello stesso periodo, anche se di proprietari diversi e condotti in tempi diversi.

L'attività di allevamento è soggetta ad autorizzazione se comporta la cessione a terzi di più di venti cani o tre figliate di cuccioli di cani all'anno, o venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti all'anno.

## Come ottenere l'autorizzazione?

Per ottenere l'autorizzazione, verificare di adempiere ai requisiti richiesti per legge in termini di formazione e di strutture, quindi inoltrare il modulo di richiesta al nostro ufficio, prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata quando sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

Il modulo di richiesta di autorizzazione è allegato alla presente informativa e disponibile online sul sito [www.ti.ch/vet](http://www.ti.ch/vet) → settori di attività → protezione animali → attività professionali con animali domestici.

## Durata dell'autorizzazione e formazione continua

L'autorizzazione cantonale ha una validità di 2 anni. L'autorizzazione può inoltre essere vincolata a condizioni e oneri dipendenti dal caso specifico.

I titolari di un diploma di formazione di guardiano di animali sono tenuti a frequentare periodicamente dei corsi di aggiornamento (formazione continua).

L'UVC può ordinare la frequentazione di ulteriori corsi di formazione se sono rilevate carenze formative in sede di controllo.

## Formazione

Per le attività di pensione, rifugio o accudimento che coinvolgono più di diciannove animali è richiesta la formazione di **guardiano di animali** con apprendistato di 3 anni (Art. 192 OPAn).

Se il numero di animali gestiti è compreso tra cinque e diciannove è sufficiente una **formazione specialistica non legata ad una professione** (Art. 197 OPAn). Questa formazione è necessaria anche per chi gestisce un allevamento a fini professionali o cede a terzi più di venti cani o tre filiate di cuccioli di cani, o venti gatti o cinque filiate di cuccioli di gatti all'anno (OPAn, art. 101 lett. c).

Per le attività che gestiscono meno di 5 cani o gatti, o gli allevamenti che non rientrano nel punto precedente, non è richiesta alcuna formazione.

I cani appartenenti alle **razze canine soggette a restrizione** identificate dalla legge cantonale sui cani possono essere ospitati o gestiti unicamente da persone che abbiano conseguito la formazione di guardiano di animali (art. 195 OPAn) o una formazione specialistica non legata a una professione (art. 197 OPAn).

Nel caso lo ritenga opportuno, l'UVC può in qualsiasi momento ordinare una formazione supplementare.

Tipologia di tenuta	Formazione richiesta	Autorizzazione
<b>Pensione o rifugio o dog-sitting</b> < 5 posti o animali 5 – 19 posti o animali > 19 posti o animali	Nessuna formazione Art. 197 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione Art. 195 OPAn Guardiano di animali	Nessuna autorizzazione Autorizzazione UVC Autorizzazione UVC
<b>Allevamento professionale</b> Se sono presenti più categorie di animali o vengono ceduti a terzi più di venti cani o tre filiate di cuccioli di cani, o venti gatti o cinque filiate di cuccioli di gatti all'anno	Art. 197 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione	Autorizzazione UVC

### Disposizioni per attività soggette ad autorizzazione

A chi gestisce attività sottoposte ad autorizzazione è richiesto di rispettare le seguenti disposizioni (art. 101b cpv.3 OPAn):

- Il gestore dell'attività deve allestire un **registro degli animali** accuditi o ospitati all'interno della struttura riportante i dati dei proprietari e dell'animale, numero di microchip, data di entrata e di uscita, eventuali patologie o necessità terapeutiche e medico veterinario di riferimento in caso di necessità. La documentazione deve essere aggiornata quotidianamente e deve essere conservata per almeno 3 anni.
- Il gestore dell'attività deve designare una **persona di fiducia** che possa garantire il normale funzionamento della struttura in sua assenza, ne sia responsabile, e abbia sottoscritto per questo impegno un contratto scritto.
- La **detenzione in gruppo** di animali non provenienti dallo stesso detentore è consentita unicamente in presenza di una persona responsabile.

## Ufficio del veterinario cantonale

- In caso di necessità o di urgenza, o di assenza del responsabile, **tutti gli animali devono poter essere isolati singolarmente** all'interno di gabbie (gatti) o canili (cani).

### Struttura e gestione

Le **strutture** utilizzate per l'attività e per la detenzione degli animali devono rispondere ai requisiti dell'Ordinanza sulla Protezione degli animali (OPAn), e sono specifici per ogni tipologia di animale allevato. Queste disposizioni devono essere sempre rispettate.

Ufficio del veterinario cantonale

giugno 2017

## Dimensioni di canili e gabbie per gatti (OPAn, all. 1)

Dimensioni minime per i canili:	Cani fino a 20 kg	20 - 45 kg	Cani oltre i 45 kg
Per un solo cane	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Per due cani	10 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Per ogni cane in più	3 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>

I canili devono essere allestiti con cuccie morbide, pulite e adeguate alla dimensione degli animali. I cani tenuti in canile devono essere portati fuori quotidianamente in funzione delle loro esigenze. Tra i canili devono essere predisposti degli schermi, in modo che ogni cane possa ripararsi e nascondersi alla vista degli altri.

Dimensioni minime per i gattili:	Superficie di base del box	Altezza
Fino a quattro gatti	7,0 m <sup>2</sup>	2 m
Per ogni gatto in più	1,7 m <sup>2</sup>	

Le gabbie devono essere allestite con un numero di cuccie sufficienti e lettieri in numero pari al numero dei gatti più una, superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi e limare gli artigli.